



PROPOSTE DI EMENDAMENTI DI LEGAUTONOMIE AL DDL AC 2105:

Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione

All'articolo 2, comma 2, lettera e), dopo le parole "attribuzione di risorse autonome ai comuni", aggiungere le seguenti parole:

"alle loro forme associative e nei territori montani alle comunità montane,";

All'articolo 2, comma 2, dopo la lettera bb) inserire la seguente lettera:

"bb-bis) incentivazione di modalità di partecipazione diretta dei cittadini alla formazione delle decisioni di entrata e di spesa "

All'art. 4 comma 1

Sostituire "il Ministero dell'Economia e delle finanze" con

"la Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n° 281 e successive modificazioni"

All'art. 7 comma 1 dopo la lettera b aggiungere la seguente lettera

"b-bis) i tributi propri derivati di cui alla lettera b) del presente comma fanno riferimento prioritariamente alle seguenti basi imponibili: attività produttive e consumi"

All'art. 8 comma 1 lettera a) sopprimere la lettera c) e sostituire il punto 1) con il seguente:

"1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione nonché spese per il trasporto pubblico locale"

All'art. 9, comma 1 sopprimere la lettera f)

All'art. 10 dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis Il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è definito da un accordo tra lo Stato e la regione richiedente sulla base dei fabbisogni standard e in coerenza con i principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 15. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio del percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni standard."

All'art. 13 comma 1 lettera c) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

"3) indicatori specifici di premialità finalizzati all'attuazione del principio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f) per favorire unioni e fusioni tra comuni"

All'art. 13 comma 1 sostituire la lettera h con la seguente lettera:

"h) qualora si realizzino nelle singole regioni gli accordi e le intese previste dalla lettera g), i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. In assenza delle intese di cui alla lettera g), i fondi perequativi per gli enti locali sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti."

All'articolo 20, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

"c1) previsione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione, di una revisione complessiva delle modalità di attribuzione di risorse erariali alle comunità montane, finalizzata all'attribuzione di cespiti tributari e finanziari, di compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e al fondo perequativo, in quanto soggetti associativi destinatari delle funzioni fondamentali dei comuni associati;"

All'art. 20, comma 3 dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

"c-bis) funzioni relative ai beni culturali"

All'art. 20, comma 4 dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

"b-bis) funzioni relative ai beni culturali"

All'articolo 22, comma 2, dopo le parole "compresi i comuni di" aggiungere il seguente:

"Roma"

All'articolo 22, dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

"10-bis Nelle aree metropolitane di cui al comma 2, in alternativa alla istituzione della città metropolitana secondo il procedimento previsto dal presente articolo, sono individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali senza nuovi o maggiori oneri; ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessate, tenuto conto delle diverse specificità territoriali."

All'articolo 22, dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

"10-bis Nelle aree metropolitane di cui al comma 2, in alternativa alla istituzione della città metropolitana secondo il procedimento previsto dal presente articolo, sono individuate le funzioni di area vasta e le specifiche modalità del loro esercizio associato, senza nuovi o maggiori oneri; ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite

dalle istituzioni locali e dalla regione interessate, tenuto conto delle diverse specificità territoriali."

All'art. 23 comma 5 dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

"a-bis) quantificazione dei fabbisogni di servizio e di investimento associati all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3".

Marzo 2009